

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5201

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

Illiceità dell'installazione e dell'utilizzo dei sistemi
di gioco d'azzardo elettronico nei locali pubblici

Presentata il 15 maggio 2012

ONOREVOLI DEPUTATI! — Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un'estesa fase di incentivazione e legalizzazione del gioco d'azzardo. Tutte queste forme di gioco sono ammesse nella maggior parte dei Paesi del mondo: l'indotto economico prodotto è colossale, con un sensibile impatto sociale, e costituisce a tutti gli effetti una fiorente industria (una della maggiori del pianeta per volume di denaro) soprattutto in Europa, Asia e Stati Uniti d'America.

Anche in Italia il gioco d'azzardo e lo scommettere in generale (corse, lotterie eccetera) rappresentano un'attività assai praticata; non di meno, tale diffusione ha inevitabilmente comportato un incremento di soggetti precipitati nel vortice delle patologie legate a tale pratica.

Infatti, quello che era stato inventato come un piacevole passatempo, ha purtroppo prodotto in alcune persone forme di dipendenza patologiche del tutto simili all'abuso di alcolici o sostanze stupefacenti.

Questi fenomeni sono influenzati sia dalla disponibilità del gioco d'azzardo che dalla durata della disponibilità. Ne consegue che con l'aumento dell'offerta e della disponibilità del gioco d'azzardo legalizzato vi è un correlato aumento di forme di gioco d'azzardo patologico.

Il problema dell'aumento di offerta nel nostro Paese è già stato accennato: a tal proposito non può non sollevare preoccupazioni la circostanza che negli ultimi 10-15 anni, anche per effetto dell'introdu-

zione di sempre nuove forme di scommesse, lotterie e giochi elettronici, il fenomeno in Italia ha conosciuto una costante e forte espansione.

La presente proposta di legge al Parlamento introduce il divieto di installazione dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico (cosiddetti « *slot-machine* » o « *videopoker* », in luoghi pubblici, o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni, nell'intento di rispondere a una pluralità di esigenze.

A livello individuale il divieto si propone di porre rimedio ai gravi effetti che l'assuefazione a queste forme di gioco d'azzardo produce.

Le frequenti ripetizioni di partite e manovre sempre uguali rischiano di alienare il giocatore dalla realtà, assecondando lo strutturarsi nella sua psiche di comportamenti di natura compulsiva che si accompagnano a:

una crescente necessità di aumentare la disponibilità del denaro con cui si gioca per raggiungere i livelli di eccitazione desiderati;

ansia e irritabilità in mancanza di gioco d'azzardo;

un ricorso a comportamenti illegali quali furti, frodi eccetera;

una richiesta ad altri di denaro per affrontare i debiti da gioco;

perdita di relazioni umane importanti a causa del gioco.

A livello collettivo il tollerare queste forme di gioco d'azzardo non fa che assecondare la creazione di ambienti, che instaurano pericolosi legami con una criminalità organizzata che si è ormai impadronita della gestione di questa proficua attività, che genera essa stessa quella richiesta di liquidità che diviene poi facile preda di quell'usura gestita e controllata dalla criminalità organizzata medesima.

Pertanto, la presente proposta di legge modifica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, con l'introduzione del

divieto di installazione e di utilizzo di *slot-machine* e *videopoker* all'interno dei locali pubblici per mezzo:

dell'abrogazione della lettera a) del comma 6 dell'articolo 110, che attualmente considera lecito, previo rispetto dei limiti e delle condizioni individuati dal legislatore, l'utilizzo delle *slot-machine* e *videopoker* nei locali pubblici;

della riconferma di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 110 che recita:

« 4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie ».

Il provvedimento modifica, inoltre, il già citato articolo 110 prevedendo che chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni da intrattenimento (di cui al comma 5 dell'articolo 110), rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d'azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel medesimo testo unico e nelle relative disposizioni attuative, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nello stesso testo unico corrisponde, a fronte delle vincite, premi in denaro o di altra specie diversi da quelli ammessi.

Infine, la presente proposta di legge al Parlamento introduce la confisca per gli apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente o non rispondenti alle caratteristiche indicate dalla legge. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni suddetti.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA LIGURIA

—

ART. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, di seguito denominato « regio decreto n. 773 del 1931 », è sostituito dal seguente:

« 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato ».

2. Le lettere *a)* e *a-bis)* del comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sono abrogate.

3. L'alinea del comma 9 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« In materia di apparecchi e congegni di cui ai commi 5, 6, e 7 si applicano le seguente sanzioni: ».

4. La lettera *c)* del comma 9 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *c)* chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni di cui al comma 5, rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d'azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche e alle pre-

scrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge od amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi ».

5. Il comma 9-*bis* dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 9-*bis*. Per gli apparecchi di cui al comma 5 e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso ».

